



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09-12-2013 (punto N 40)

Delibera

N 1066

del 09-12-2013

Proponente

LUIGI MARRONI

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile VALTERE GIOVANNINI

Estensore DANIELA MATARRESE

Oggetto

Determinazioni in merito ai termini di validità degli attestati di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per reddito (D.M. 11/12/2009)

Presenti

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

LUIGI MARRONI

SALVATORE ALLOCCA

CRISTINA SCALETTI

VITTORIO BUGLI

ANNA RITA BRAMERINI

GIANFRANCO SIMONCINI

VINCENZO CECCARELLI

Assenti

ANNA MARSON

STELLA TARGETTI

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la D.G.R. n.696 del 1 agosto 2011 che dispone l'adeguamento regionale alle nuove misure di rilevazione e verifica delle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, in base al reddito, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria, previste dal D.M. 11 dicembre 2009;

Vista la D.G.R. n.213 del 25 marzo 2013 "Proroga degli attestati di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. Determinazioni per l'anno 2013";

Vista in particolare la previsione del citato DM 11/12/2009 in base alla quale i cittadini che intendano avvalersi del diritto all'esenzione in difformità dalle informazioni presenti negli elenchi degli assistiti esenti di cui all'art. 1 comma 3 del decreto medesimo, sono tenuti a presentare idonea autocertificazione all'Azienda USL di competenza e ad acquisire il relativo certificato di esenzione valido per l'anno solare in corso con proroga tecnica fino al 31 marzo dell'anno successivo;

Considerato che una quota significativa di assistiti interessati dall'onere di presentare la suddetta autocertificazione annuale è rappresentata da cittadini ultra sessantacinquenni, afferenti alle condizioni di esenzione di cui ai codici E01, E03, E04 ;

Valutato opportuno, in considerazione della scarsa variabilità della condizione reddituale di appartenenza, prevedere modalità semplificate di accesso all'esenzione che riducano agli assistiti il disagio nella fruizione del diritto e diminuiscano gli accessi alle strutture sanitarie per l'espletamento delle procedure di rinnovo;

Ritenuto, quindi, di stabilire che gli attestati, rilasciati a fronte dell'autocertificazione, in favore dei cittadini ultra sessantacinquenni con esenzione E01,E03, E04, conservino la propria validità fintanto che permangono le condizioni di status o di reddito attestate e il cittadino possa avvalersene, sotto la propria responsabilità, con l'obbligo di comunicare alla propria Azienda USL di assistenza le eventuali variazioni;

Specificato che le suddette disposizioni, con riferimento alle esenzioni E03 ed E04, si applicano anche nei confronti dei familiari a carico ultrasessantacinquenni;

Dato atto che, entro il primo aprile di ogni anno, tramite le funzionalità del Sistema TS sono resi disponibili a Regione Toscana e alle Aziende sanitarie le informazioni relative alle fasce economiche degli assistiti toscani, di cui alla D.G.R. n.722/2011 e ss.ii., elaborate sulla base dei dati disponibili all'anagrafe tributaria;

Considerato che la Regione Toscana, per assicurare la prosecuzione della validità delle esenzioni, è tenuta ad effettuare una comunicazione annuale di conferma dell'autocertificazione al Sistema TS, avendo preventivamente verificato, per gli assistiti per i quali è disponibile l'informazione relativa alla fascia di reddito, le eventuali variazioni intervenute rispetto all'anno precedente;

Stabilito che l'Azienda USL di assistenza provvede a dare comunicazione al cittadino delle eventuali variazioni di cui al capoverso precedente precisando che, qualora egli intenda continuare ad avvalersi dell'esenzione in difformità dalle informazioni rese disponibili dal Sistema TS, è tenuto a ripresentare idonea autocertificazione all'Azienda medesima;

Visto, inoltre, il punto 4 del dispositivo della DGR n. 213/2013 ove si stabilisce che, nei confronti dei cittadini inclusi negli elenchi ministeriali degli assistiti esenti, per la fruizione dell'esenzione non è necessaria l'acquisizione ed esibizione dell'attestato poiché la relativa informazione è rilevata dal medico, per via informatica, all'atto della prescrizione sanitaria, su richiesta dell'assistito;

Considerato che il processo di attivazione della prescrizione elettronica risulta ad oggi non uniformemente disponibile da parte di tutti i medici prescrittori;

Ritenuto, pertanto, di prevedere l'eventuale stampa dell'attestato cartaceo anche nei confronti degli assistiti inclusi negli elenchi ministeriali degli assistiti esenti al fine di assicurare, nelle more del necessario adeguamento tecnologico, la rilevazione dell'esenzione da parte del medico prescrittore;

Evidenziato che i citati elenchi ministeriali degli assistiti esenti, di cui al DM 11/12/2009, sono aggiornati entro il primo aprile di ogni anno mediante le funzionalità del Sistema TS;

Stabilito di prevedere la prosecuzione della validità degli attestati rilasciati ai cittadini ultrasessantacinquenni inclusi negli elenchi ministeriali ponendo a carico dell'Azienda USL di assistenza l'onere di verificare annualmente la permanenza negli elenchi aggiornati e di dare comunicazione al cittadino interessato delle eventuali variazioni riscontrate;

Precisato che le suddette disposizioni inerenti la prosecuzione della validità degli attestati di esenzione si applicano a partire dagli attestati rilasciati a far data dal 1 gennaio 2013;

Dato atto che le Aziende UU.SS.LL., ai sensi del DPR n. 445/2000, sono tenute ad effettuare verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai cittadini;

Ritenuto, inoltre, di rinviare al competente Settore della Direzione Generale dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale la definizione delle indicazioni operative da trasmettere alle Aziende Sanitarie per l'uniforme applicazione sul territorio regionale delle presenti disposizioni;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di stabilire che gli attestati rilasciati, a fronte dell'autocertificazione, a cittadini ultra sessantacinquenni con esenzione E01, E03, E04 conservino la propria validità fintanto che permangono le condizioni di status e reddito ivi attestate e che i cittadini possano avvalersene sotto la propria responsabilità con l'obbligo di comunicare all'Azienda USL di assistenza le eventuali variazioni;
2. di precisare che le Aziende UU.SS.LL., ai sensi del DPR 445/2000, sono tenute ad effettuare verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai cittadini;
3. di prevedere che, in relazione alle comunicazioni annuali di conferma dell'autocertificazione trasmesse da Regione Toscana al Sistema T.S., l'Azienda USL di assistenza, nel caso siano rilevate variazioni, provvede a dare comunicazione al cittadino della cessata validità dell'esenzione, precisando che, qualora egli intenda continuare ad avvalersene in difformità dalle informazioni rese disponibili dal Sistema TS, è tenuto a ripresentare idonea autocertificazione all'Azienda medesima;
4. di precisare che, ad integrazione del punto 4 del dispositivo di cui alla D.G.R. 213/2013, nelle more del completo adeguamento tecnologico, sia prevista anche nei confronti dei cittadini inclusi negli elenchi ministeriali degli assistiti esenti l'eventuale stampa

- dell'attestato cartaceo al fine di assicurare la rilevazione dell'esenzione da parte del medico prescrittore;
5. di prevedere la prosecuzione della validità degli attestati cartacei rilasciati ai cittadini ultrasessantacinquenni inclusi negli elenchi ministeriali degli assistiti esenti, di cui al DM 11/12/2009, ponendo a carico dell'Azienda USL di assistenza l'onere di verificare annualmente la permanenza negli elenchi aggiornati e di dare conseguente comunicazione al cittadino interessato delle eventuali variazioni riscontrate;
 6. di specificare che le disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 5 si applicano a partire dagli attestati rilasciati a far data dal 1 gennaio 2013;
 7. di rinviare al competente Settore della Direzione Generale dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale la definizione delle indicazioni operative da trasmettere alle Aziende Sanitarie per l'uniforme applicazione sul territorio regionale delle presenti disposizioni.

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDEBARRETTA

IL DIRETTORE GENERALE
VALTERE GIOVANNINI